

PROCESSO BREVE PER I REATI DEI “COLLETTI BIANCHI”

di Ugo Genesio

Non può sfuggire ad un osservatore consapevole ed attento che la politica perseguita con metodo e coerenza dalla destra in materia di giustizia dal 1994 fino ad oggi risponde ad una strategia ben definita: paralizzare la giurisdizione penale e renderne vano in concreto l'esercizio per un vasto gruppo di reati che non rientrano nelle categorie della criminalità comune, quali i reati di natura amministrativa, fiscale o commerciale.

Questa strategia si è venuta sviluppando attraverso interventi in due direzioni diverse e tuttavia concorrenti: da un lato, appesantendo il nostro già farraginoso sistema processuale con una serie di nuove previsioni e adempimenti formali, ad ulteriore e spesso esasperata garanzia dei diritti di difesa, che inevitabilmente complicano la gestione dei processi allungandone i tempi di svolgimento; d'altro lato, abbreviando i termini di prescrizione dei reati sì da consentire a una difesa abile, determinata ad avvalersi ad oltranza di ogni espediente tecnico, di rendere praticamente impossibile l'esaurimento delle procedure nei termini ridotti dalle nuove leggi. D'altronde appare ovvio che, quanto più concreta si prospetta la possibilità di mandare in prescrizione il reato, tanto maggiore è l'interesse della difesa di un imputato colpevole a frapporre ostacoli al processo con eccezioni, opposizioni e ricorsi anche palesemente infondati per ritardarne il normale svolgimento.

Riguardo al primo aspetto, oltre alle norme per la cosiddetta “giustizia giusta”, passate con ampia maggioranza parlamentare, sono da ricordare la legge sulle rogatorie, con cui si pretese la firma del giudice estero “rogato” su ciascun foglio dell'atto; la Cerami, volta ad allargare gli spazi del ricorso per “legittimo sospetto”; la sottrazione al giudice, nel progetto governativo di riforma giudiziaria, della facoltà di escludere le testimonianze e le altre prove ritenute superflue o irrilevanti; fino al recente tentativo di imporre per decreto legge una prolungata sospensione del processo nel caso di contestazioni suppletive, con la pretestuosa motivazione di dare tempo all'imputato per decidere in merito ad una eventuale richiesta di rito abbreviato.

Riguardo al secondo aspetto, si segnalano la legge ex-Cirielli (cosiddetta dal nome del relatore poi pentito) del 2005, che ha significativamente ridotto i termini di prescrizione dei reati (dove l'aumento esponenziale, negli ultimi anni, dei casi di prescrizione, che tuttavia membri del governo e dei partiti di maggioranza non perdono occasione di addebitare a colpa dei giudici), ed ora

il “processo breve”, che puramente e semplicemente toglie di mezzo i reati per cui le procedure nei vari gradi non si siano concluse entro un dato termine: e ciò anche (si direbbe, soprattutto) per i processi in corso rispetto ai quali questo nuovo termine viene a trovarsi ormai in scadenza. Colpisce il fatto che questa esigenza assoluta e prioritaria del “processo breve”, o del “processo entro termini definiti” di cui ora preferisce parlare il premier, sia stata colta d’un tratto all’indomani della bocciatura del lodo Alfano da parte della Corte costituzionale, ed altresì che l’innovazione proposta non risulti accompagnata da alcuna misura normativa, organizzativa o finanziaria volta a promuovere un migliore funzionamento della giustizia penale e un più rapido svolgimento dei processi.

Intendiamoci: è del tutto normale che la legge stabilisca dei termini per il compimento delle attività processuali. Sono molte le norme, anche in materia penale, che già ora pongono dei termini entro i quali deve essere conclusa una certa fase del procedimento (esempio, la fase delle indagini preliminari) o deve compiersi un determinato atto (esempio, il deposito della motivazione della sentenza). In nessun caso peraltro all’inosservanza del termine fissato consegue fin ad oggi un effetto assurdo e dirompente come quello della eliminazione del processo in corso, “sub specie” di prescrizione del reato. Un termine potrebbe ben essere stabilito per la conclusione del giudizio di primo grado o di appello o di cassazione, o anche per la durata complessiva del processo, e questo può anzi risultare utile ed opportuno: ma dovrebbe trattarsi di un termine puramente ordinatorio la cui inosservanza, in mancanza di eccezionali cause giustificatrici, potrebbe dare luogo all’individuazione di responsabilità del magistrato ed eventualmente a conseguenze sul piano disciplinare e civilistico nei suoi personali confronti, non certo incidere sulla sorte stessa del processo, con implicita rinuncia dello Stato a far valere la sua pretesa punitiva attraverso l’applicazione della legge penale nell’interesse della collettività dei cittadini.

Si è anticipato sopra che la nuova normativa proposta è destinata in pratica ad operare soprattutto per una specifica tipologia di reati, cioè di quelli definiti comunemente “dei colletti bianchi”. Va chiarito in proposito che la maggior parte dei processi viene già oggi definita in tempi nettamente inferiori a quelli proposti per il “processo breve” e che anche la durata media dei processi ne resta ben al disotto. Tendono generalmente a protrarsi oltre quei termini solo i processi riguardanti i delitti contro l’economia, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, in quanto oggettivamente più complessi e delicati (per la necessità di svolgere indagini bancarie, di acquisire documenti anche all’estero, eccetera), nonché ovviamente quelli di maggiore impegno per reati di criminalità organizzata, prima esclusi dalla normativa in discussione e ora ricompresi con termini tuttavia più ampi. Sta di fatto che è proprio in questi

processi che legittimamente trova il suo più ampio sviluppo l'attività difensiva con l'effetto inevitabile di una estensione massima dei tempi processuali: sì che i reati che ne formano oggetto, nel contesto delle procedure vigenti e nelle attuali condizioni del nostro sistema giudiziario, verrebbero ad essere quelli specialmente destinati a prescriversi in virtù della proposta normativa sul "processo breve."

16 gennaio 2010.

Ugo Genesio